

**DONNE INSIEME APS**  
**ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

**Agenzia Entrate**  
Direzione Provinciale I di Napoli  
UFFICIO TERRITORIALE DI NAPOLI  
Via G. Cherulli 1-3 - 80132 Napoli

Il 26/06/2019 alle ore 18:00, presso la sede in Arzano alla via Napoli n° 187, convocate con regolari convocazioni, si è riunita l'assemblea straordinaria delle socie dell'associazione "Donne Insieme" per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Cambio denominazione sociale;**
- 2) Modifiche statutarie per adeguare lo Statuto associativo al nuovo "Codice del Terzo settore";**
- 3) Varie ed eventuali.**

La Presidente Gerardina Speranza, chiama a fungere da Segretaria verbalizzante la socia Maria Teresa Abate.

Sono presenti n. 12 socie su un totale di socie 20 regolarmente iscritte.

Nello specifico sono presenti le associate:

1. Gerardina Speranza
2. Silvana Aria
3. Rosanna Carbone
4. Maria Teresa Abate
5. Palma D'Errico
6. Santina Iodice
7. Concetta Diligenza
8. Maria Cuccurullo
9. Maria Ambrosino
10. Vincenza Aruta
11. Chiara Piscopo
12. Annunziata Buonauro

La Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale delle socie dichiara aperta la riunione.

Sul primo punto all'ordine del giorno,

la Presidente, fa presente alle socie la necessità di modificare la denominazione sociale per adeguarla al disposto del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017) nonché alle disposizioni integrative previste dal D. Lgs. n. 105/2018).

**DONNE INSIEME APS**  
**ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**

---

L'Assemblea delle socie esamina il nuovo testo e, dopo ampia ed approfondita discussione approva all'unanimità la seguente nuova denominazione per l'associazione:

DONNE INSIEME APS

Sul secondo punto all'ODG,

la Presidente, fa presente alle socie la necessità di modificare lo statuto per adeguarlo al disposto del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017) nonché alle disposizioni integrative previste dal D. Lgs. n. 105/2018).

L'Assemblea delle socie esamina il nuovo testo e, dopo ampia ed approfondita discussione approva all'unanimità il nuovo statuto (allegato al presente documento).

Tali modifiche fanno parte del nuovo statuto e regoleranno la vita associativa.

Sul terzo punto all'ODG,

L'assemblea all'unanimità decide di variare la sede legale dell'associazione da Via A. Einstein n. 14, la sede legale è: Via Napoli n. 187, Arzano (NA).

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo ( Art. 82 D. Lgs. n. 117/2017) e di registro (Art. 26, D. Lgs. n. 105/2018).

Esaurita la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente previa lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale, dichiara chiusa la riunione.

La Segretaria

Maria Teresa Abate  
*Maria Teresa Abate*

La Presidente

Gerardina Speranza

*Gerardina Speranza*

Agenzia Entrate		Direzione Provinciale I di Napoli Ufficio Territoriale di Napoli I	
REGISTRATO AL N.	3/3523	Edo. n. 117/2017	D.Lgs. 105/2018
MOD. 71/M	01 AGO 2019	Data versam.	
Anno esente dal pagamento dell'imposta di bollo ( Art. 82 D. Lgs. n. 117/2017)		TOTALE VERSATO €	

DIRETTORE  
IL DIRETTORE

# ASSOCIAZIONE DONNE INSIEME APS

## STATUTO

### Associazione di Promozione Sociale (APS) Associazione "Donne insieme" APS

#### ART. 1

##### (Denominazione, sede e durata)

1. E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente *denominazione*: "Donne insieme APS", da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di Arzano provincia di Napoli, in via Napoli 187 e con *durata illimitata*.
2. Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria.

#### ART. 2

##### (Scopo, finalità e attività)

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore delle proprie associate, dei loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle proprie associate. Opera al fine di contrastare la violenza di genere di ogni tipo realizzando attività di prevenzione, educazione, sensibilizzazione e assistenza alle donne che ne sono vittime e ai minori, tutelandone la dignità e tutti i diritti sanciti dalla Costituzione Italiana e dalla Convenzione di Istanbul dell'11/05/2011:
- a) *interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;*
  - b) *prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;*
  - c) *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
  - d) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
  - e) *formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; educazione e formazione alla valorizzazione e al rispetto delle differenze, educazione ai sentimenti, all'affettività e alle relazioni rispettose della dignità della persona*
  - f) *servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;*
  - g) *alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;*
  - h) *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;*
  - i) *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;*
  - j) *riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.*
2. Nello specifico, l'associazione Donne insieme APS intende:

- ✓ conseguire le proprie finalità mediante interventi volti a contrastare qualsiasi forma di violenza di genere o negazione di diritti nei confronti delle donne e dei minori;
- ✓ individuare quali ambito di intervento l'attivazione e la gestione di centri antiviolenza e di case di ospitalità per le donne in difficoltà e che abbiano subito violenza e per i loro figli minori, nel rispetto della cultura consolidata della politica delle donne;
- ✓ realizzare attività per l'accoglienza e l'assistenza delle donne vittime di maltrattamenti, abusi, violenze e stalking, attuando azioni di supporto in sinergia con i servizi presenti sul territorio in rete con le Istituzioni interessate;
- ✓ promuovere la cultura delle pari opportunità e del contrasto alle discriminazioni riconoscendo il valore delle donne e l'invulnerabilità della loro persona;
- ✓ promuovere una forte solidarietà tra donne costruendo reti di relazioni finalizzate alla realizzazione di spazi di socialità tra donne, di mutuo sostegno nelle diverse fasi della vita (adolescenza, gravidanza, maternità, età adulta ecc...);
- ✓ favorire orientamento, formazione e inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza in modo da favorirne l'emancipazione economica e l'indipendenza materiale e psicologica, nonché l'autodeterminazione;

3. **Contrasto alla violenza di genere** promuovere, in collaborazione con le istituzioni educative e con le organizzazioni che operano nell'ambito sociale e sanitario, l'informazione, la sensibilizzazione, la formazione e la prevenzione nel contrasto alla violenza maschile sulle donne e sui minori, nell'ambito dell'educazione sessuale e affettiva e della salute delle donne;

- ✓ favorire l'accesso per tutte le donne, comunitarie e non, ai servizi socio-sanitari presenti sul territorio;
- ✓ favorire politiche di inclusione delle donne delle diverse etnie religioni e culture presenti sul territorio;
- ✓ promuovere la ricerca, la formazione, il dibattito, la riflessione e la divulgazione dei temi che riguardano la violenza maschile sulle donne, le tematiche di genere e le problematiche conseguenti;
- ✓ promuovere la ricerca, il dibattito, la riflessione e la divulgazione della storia delle donne e del contributo culturale dei saperi delle donne;
- ✓ svolgere attività di formazione e aggiornamento rivolte alle socie, di istruzione e formazione con corsi specialistici e workshop da realizzare nei diversi ambiti professionali e scolastici;
- ✓ svolgere attività di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; educazione e formazione alla valorizzazione e al rispetto delle differenze, educazione ai sentimenti, all'affettività e alle relazioni rispettose della dignità della persone;
- ✓ riqualificare i beni pubblici inutilizzati o i beni confiscati alla criminalità organizzata da destinare ad attività di accoglienza e assistenza alle donne vittime di violenza, stalking, abuso e maltrattamento ed ai minori vittime di violenza assistita realizzando uno o più Centri di contrasto alla violenza maschile sulle donne e una o più Case di accoglienza per donne vittime di violenza e i loro figli /Case rifugio/Cohousing;

3. Per il conseguimento degli obiettivi, l'Associazione Donne insieme APS si avvale di iniziative e servizi nel rispetto della legislazione vigente:

- a. sportello /i di ascolto e accoglienza delle donne vittime di maltrattamenti, stalking, molestie e violenza maschile di ogni tipo svolgimento delle relative consequenziali attività di accompagnamento e sostegno psicologico e legale;
- b. centro/i antiviolenza nel rispetto della Convenzione di Istanbul, dei Piani antiviolenza nazionali, regionale e conseguenti linee guida;
- c. realizzazione di una o più *Case di accoglienza per donne vittime di violenza e i loro figli /Case rifugio/Cohousing*;
- d. azioni di orientamento, formazione e inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza attraverso l'attivazione di reti con il mondo del lavoro, promozione di forme di auto imprenditorialità, investimenti per progetti, start up;
- e. proporre iniziative legislative e normative volte alla salvaguardia dei diritti delle donne e dei minori;
- f. realizzazione di best practice educative per le scuole di ogni ordine e grado sul tema realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento;
- g. organizzazione e realizzazione di convegni, dibattiti, mostre, seminari, laboratori, viaggi, in coerenza con gli scopi associativi;

- h. costituzione di parte civile dell'associazione nei procedimenti penali e difesa in giudizio sia in sede civile che penale su richiesta individuale;
- i. realizzazione di reti territoriali ed extra territoriali antiviolenza.

L'associazione Donne insieme APS garantisce l'assoluto anonimato.

4. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L'individuazione delle attività diverse è competenza del Consiglio Direttivo.
5. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione delle associate e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
6. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontarie/i e dipendenti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### ART. 3

#### (Ammissione e numero degli associati)

1. Il numero delle associate è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
2. Chi intende essere *ammessa* come associata dovrà presentare al Consiglio direttivo una *domanda scritta* che dovrà contenere:
  - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
  - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  - la dichiarazione all'impegno del versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dell'Assemblea Ordinaria nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti interni;
  - non sono ammessi associati di sesso maschile.
3. Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
4. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessata e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro delle associate.
5. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla alle interessate.
6. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocate, in occasione della loro successiva convocazione.
7. Lo status di associata ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

### ART. 4

#### (Diritti e obblighi degli associati)

1. Le associate hanno il *diritto* di:
  - eleggere gli organi associativi e di essere elette negli stessi;
  - essere informate sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
  - frequentare i locali dell'associazione;

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsate dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

2. Le associate hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

avere un comportamento improntato sia nei confronti delle altre associate sia nei confronti di terzi da spirito di solidarietà, buona fede, onestà, probità e rigore morale.

#### ART. 5

##### (Perdita della qualifica di associata)

1. La qualifica di associata si perde per *morte, recesso o esclusione*.
2. L'associata che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *esclusa* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessata. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associata che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
3. L'associata può sempre *recedere* dall'associazione.
4. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associata.
5. La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
6. I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.
7. Il mancato pagamento della quota associativa determina l'automatica esclusione della socia a far data dal secondo mese successivo all'inizio dell'esercizio sociale successivo. La socia morosa può essere riammessa previo pagamento dell'insoluto.
8. Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.
9. Le associate che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

#### ART. 6

##### (Organi)

1. Sono *organi* dell'associazione:
  - l'Assemblea;
  - Il Consiglio direttivo;
  - il Presidente;
  - l'Organo di controllo (se nominato);
  - Revisore legale (se nominato);
2. Alle componenti degli organi sociali non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

#### ART. 7

##### (Assemblea)

1. Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutte coloro che sono iscritte, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascuna associata ha *un voto*.
2. Ciascuna associata può farsi *rappresentare* in Assemblea da un'altra associata mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascuna associata può rappresentare sino ad un massimo di 3 associate.
3. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

4. La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta da inviare con lettera semplice o e-mail o sms o whatsapp, ed ogni altra forma di comunicazione diretta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro delle associate.
5. L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
6. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo delle associate.
7. L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:
  - *nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente, l'eventuale Organo di Controllo, l'eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti e gli eventuali altri Organi sociali;*
  - *approva il bilancio di esercizio;*
  - *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*
  - *delibera sulla esclusione delle associate;*
  - *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;*
  - *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;*
  - *delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;*
  - *delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.*
8. L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno delle associate presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero delle associate presenti, in proprio o per delega.
9. L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, le amministratrici non hanno voto.
10. Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  delle associate e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
11. Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  delle associate.

#### ART. 8 (Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.
2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
3. In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:
  - eleggere a maggioranza eventuali ruoli/nomine diverse dagli organi sociali;
  - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
  - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
  - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
  - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
  - deliberare l'ammissione e l'esclusione delle associate;
  - deliberare le azioni disciplinari nei confronti delle associate;
  - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
  - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
  - individua le attività diverse previste ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017.
4. Il Consiglio direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 4 anni e sono *rieleggibili*.
5. Se nel corso del mandato una o più consigliere vengono a mancare per qualunque motivo, l'assemblea provvede a sostituirle. Le Consigliere così nominate restano in carica fino alla successiva assemblea che delibera al riguardo.
6. La *maggioranza* delle amministratrici sono *scelte* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
7. Il Consiglio direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza delle componenti.

8. Le *deliberazioni* del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza delle presenti.
9. Le amministratrici, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
10. Il *potere di rappresentanza* attribuito alle amministratrici è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
11. La *Segretaria* può essere eletta dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva la Presidente e il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.
12. La *Segretaria* può assumere anche funzioni di tesoreria curando la documentazione contabile associativa e assumendo tutti gli impegni di natura contabile e fiscale.
13. Le funzioni di *Tesoriere* possono essere demandate, dal Consiglio Direttivo, anche ad altra consigliera all'uopo nominata. In tal caso, la nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo.

#### ART. 9 (Presidente)

1. La Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. La Presidente è *eletta* dall'Assemblea tra le proprie componenti a maggioranza delle presenti.
3. La Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza delle presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, la Presidente convoca l'Assemblea per la nomina della nuova Presidente.
5. La Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

#### ART. 10 (Organo di controllo)

1. L'assemblea può deliberare la nomina dell'Organo di Controllo.
2. L'Organo di controllo (anche *monocratico*), è nominato, inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
3. Le *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelte tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno una delle componenti.
4. L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il *controllo contabile* nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
5. Le componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### ART. 11 (Revisione legale dei conti)



1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

**ART. 12**  
**(Patrimonio)**

1. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

**ART. 13**  
**(Divieto di distribuzione degli utili)**

1. L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, alle proprie associate, lavoratrici/ori e collaboratrici/ori, amministratrici ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

**ART. 14**  
**(Risorse economiche)**

1. L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

**ART. 15**  
**(Bilancio di esercizio)**

1. L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.  
2. Esso è *predisposto* dal Consiglio direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

**ART. 16**  
**(Bilancio sociale e informativa sociale)**

1. Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, alle dirigenti e alle associate.  
2. Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

**ART. 17**  
**(Libri)**

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
- ✓ libro delle *associate*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  - ✓ registro dei/delle *volontari/e*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
  - ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
  - ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
  - ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
  - ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
2. Le associate hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi.

**ART. 18  
(Volontari)**

1. Le *volontarie/i* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività delle volontarie/i *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Alle volontarie/i possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.
5. Le spese sostenute dalle volontarie/i possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
6. La qualità di volontaria/o è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
7. L'associazione deve *assicurare* le volontarie/i contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

**ART. 19  
(Lavoratori)**

1. L'associazione può assumere lavoratrici/ori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche delle proprie associate*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
2. In ogni caso, il *numero* delle lavoratrici/ori impiegate/i nell'attività non può essere superiore al 50% del numero delle volontarie/i o al 5% del numero delle associate.

**ART. 20  
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

1. In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra le proprie associate.

**ART. 21  
(Rinvio)**

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Francesca  
Irene  
Maria Teresa Abat  
Silvia  
Carla  
Paola de' Gennaro

Rosanna Lombardi  
Antonio Pisepo  
Luca Lillo  
Giuseppe Antonino  
Paolo Buscetta  
Giuseppe Bonaventura